

## **Deliberazione 21 luglio 2011 - ARG/elt 98/11**

### **Criteria e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 luglio 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 9 aprile 2002, n. 55 (di seguito: legge n. 55/02);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, commi 10 e 11;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
- la legge 26 maggio 2011, n. 75, (di seguito: legge n. 75/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la convenzione allegata al decreto del Ministero delle Attività Produttive – oggi Ministero dello Sviluppo Economico - 20 aprile 2005 come successivamente integrata e modificata (di seguito: la Convenzione) ed, in particolare, l'articolo 9;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- il documento per la consultazione 18 marzo 2005 (di seguito: DCO 18 marzo 2005);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2008 n.27/08 (di seguito: DCO 27/08);
- il documento per la consultazione 7 maggio 2009 n.10/09 (di seguito: DCO 10/09);
- il documento per la consultazione 23 aprile 2010 n. 9/10 (di seguito: DCO 9/10);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2010 n. 38/10 (di seguito: DCO 38/10);
- il Codice di Rete della società Terna S.p.A. (di seguito: Codice di Rete).

**Considerato che il decreto legislativo n. 379/03:**

- all’articolo 1 prevede l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: sistema di remunerazione della potenza) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
- all’articolo 1 prevede, altresì, che il sistema di remunerazione della potenza sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori e sia regolato dai seguenti principi:
  - a) la remunerazione si applica alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonché al mantenimento in esercizio efficiente della capacità esistente;
  - b) la remunerazione è commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico fissati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale - oggi la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
  - c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire i servizi di riserva, a patto che non beneficino di altre agevolazioni;
  - d) la remunerazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari;
- all’articolo 2 prevede che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna deve elaborare una proposta (di seguito: proposta di Terna) per disciplinare il sistema di remunerazione della potenza, specificando le modalità tecniche di calcolo della remunerazione nonché i requisiti delle garanzie di cui al precedente alinea;
- all’articolo 2 prevede, altresì, che la proposta di Terna sia approvata con decreto del Ministro delle attività produttive - oggi Ministero dello sviluppo economico (di seguito: MSE) -, sentita l’Autorità;

- all'articolo 3 prevede che, onde verificare il rispetto degli impegni quantitativi e temporali assunti dai beneficiari, Terna adotti un apposito sistema di controllo della effettiva disponibilità della potenza che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a rendere disponibile; e che, a tal fine, gli operatori del sistema elettrico debbono fornire a Terna tutte le necessarie informazioni richieste;
- all'articolo 4 prevede che Terna segnali all'Autorità le violazioni degli obblighi dei soggetti beneficiari della remunerazione;
- all'articolo 4 prevede, altresì, che l'Autorità provveda a irrogare sanzioni:
  - a) commisurate alla gravità delle violazioni accertate;
  - b) comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua;
  - c) proporzionate ai periodi di effettiva indisponibilità della potenza nel corso dell'anno;
- all'articolo 4 prevede, inoltre, che, nei casi di maggiore gravità e di reiterazione delle violazioni, l'Autorità possa disporre la sospensione della remunerazione nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti;
- all'articolo 4 prevede, infine, che l'Autorità, su proposta di Terna, determini i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilità della potenza remunerata;
- all'articolo 5 prevede che, sino all'entrata in operatività del sistema di remunerazione della potenza, l'Autorità stabilisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di potenza ai sensi del medesimo articolo;
- all'articolo 6 prevede che la remunerazione della disponibilità di potenza spetti ai soggetti che dispongono della capacità produttiva, indipendentemente dal diritto di proprietà sulle unità di produzione.

**Considerato inoltre che:**

- l'esperienza pluriennale del mercato elettrico evidenzia che l'informazione sugli elementi determinanti per le scelte di investimento è incompleta e distribuita in modo asimmetrico fra gli operatori del sistema elettrico cosicché il mercato elettrico – in assenza di interventi regolatori – si rivela uno strumento inefficiente ed inefficace di coordinamento delle scelte di investimento dei produttori in capacità produttiva e delle scelte di investimento di Terna in capacità di trasporto, anche in rapporto all'efficacia degli strumenti di comando e controllo a cui l'ex monopolista regolato faceva ricorso per conseguire, al proprio interno, lo stesso coordinamento;
- i difetti informativi del mercato elettrico e la conseguente forte ciclicità degli investimenti esigono un intervento regolatorio per le seguenti ragioni:
  - a) le stime degli operatori sul valore dell'investimento in capacità produttiva di una certa tecnologia in una certa zona non sono che opinioni differenti su un medesimo valore ignoto e la diversità di opinioni dipende dalla diversità dei frammenti di informazione in possesso dei singoli operatori; ciò origina un elevato livello di rischio per gli investitori inducendoli a sotto-dimensionare gli investimenti;
  - b) i costi di investimento in capacità produttiva sono eminentemente costi affondati (*sunk cost*) - cioè costi non più recuperabili uscendo dal settore elettrico - poiché trattasi di investimenti in impianti non destinabili ad uso

diverso da quello per cui sono stati concepiti; ciò accresce ulteriormente il livello di rischio per gli investitori nuovi entranti, costituendo una potenziale barriera all'entrata;

- c) la rigidità - quantomeno nel breve termine - della domanda di energia elettrica, il lento aggiustamento della capacità produttiva - visti i tempi minimi per realizzarla ex novo - ai segnali di scarsità o di eccesso di offerta del mercato elettrico e gli elevati costi delle tecnologie di stoccaggio di energia elettrica che ne limitano l'espansione, amplificano gli effetti del ciclo degli investimenti in misura incomparabile con altri settori; ciò causa un'estrema volatilità dei prezzi sui cosiddetti mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento che incrementa ulteriormente il livello di rischio per gli investitori;
- d) la rapida e crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nella generazione elettrica nonché le incertezze derivanti dalla continua e imprevedibile evoluzione della normativa ambientale amplificheranno ulteriormente la volatilità dei prezzi sui cosiddetti mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento;
- e) l'avversione al rischio dei consumatori rende pressoché impossibile concludere contratti a lungo termine e ciò distorce le scelte di investimento fra le molteplici tecnologie/fonti di generazione; nell'impossibilità di concludere contratti a lungo termine, una forte correlazione fra prezzi dell'elettricità e del gas naturale tende a orientare la composizione del parco elettrico nazionale - in termini di tecnologie e fonti - verso le tecnologie degli impianti che determinano il più delle volte il prezzo di equilibrio del mercato, ovvero quelle i cui costi variabili sono maggiormente correlati al prezzo di mercato, rispetto alla composizione socialmente ottimale.
- il citato fallimento del mercato elettrico nel suo ruolo di coordinatore delle scelte di investimento degli attori del sistema elettrico (Terna, i consumatori e i produttori) esige che il regolatore intervenga con strumenti idonei a colmare i difetti informativi del mercato e incrementare il grado di coordinamento tra le scelte di investimento degli attori del sistema elettrico;
- il principale strumento idoneo a colmare i difetti informativi del mercato e coordinare le scelte di investimento degli attori del sistema elettrico è un sistema centralizzato di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva che, offrendo agli operatori segnali di prezzo e opportunità di copertura di lungo periodo, consenta loro di ridurre i rischi degli investimenti in capacità produttiva e di incrementare la contendibilità del mercato;
- un siffatto sistema centralizzato di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, capace di coordinare le scelte di investimento su un orizzonte di lungo periodo, appare tanto più necessario nel nuovo scenario energetico caratterizzato da:
  - a) la rinuncia alla realizzazione e gestione di impianti di generazione termoelettrica per effetto della legge n. 75/11 e, soprattutto, dell'esito del referendum abrogativo 12 e 13 giugno 2011;
  - b) il rilevante sviluppo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;
  - c) la realizzazione e gestione di impianti di accumulo inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: PdS) prevista dal decreto legislativo 93/11;

### **Considerato, altresì, che:**

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, l'Autorità ha fissato il valore del vigente corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di potenza al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 379/03, con il DCO 18 marzo 2005, l'Autorità ha avviato un processo di consultazione avente a oggetto i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della potenza (di seguito: proposte di disciplina del sistema di remunerazione della potenza);
- con i DCO nn. 27/08, 10/09, 09/10 e 38/10, l'Autorità ha progressivamente affinato e integrato le proposte di disciplina del sistema di remunerazione della potenza;
- con i DCO nn. 09/10 e 38/10, l'Autorità ha riepilogato le principali osservazioni formulate dagli operatori in merito alle proposte di disciplina del sistema di remunerazione della potenza avanzate rispettivamente con i DCO nn. 10/09 e 09/10, motivandone l'accoglimento o il rigetto;
- con il DCO n. 38/10, l'Autorità ha formulato una proposta unitaria di disciplina del sistema di remunerazione della potenza così articolata:
  - a) Terna assolverebbe le seguenti funzioni:
    - definire l'obiettivo di adeguatezza di ciascun anno;
    - perseguire l'obiettivo di adeguatezza organizzando apposite procedure concorsuali a partecipazione volontaria (di seguito: mercato della capacità) per l'acquisto di opzioni su capacità produttiva reale (di seguito: contratti standard di approvvigionamento di capacità);
    - predisporre uno o più contratti standard di approvvigionamento di capacità stipulabili con un anticipo di almeno quattro anni rispetto al periodo di consegna e aventi periodo di consegna pluriennale e luogo di consegna zonale;
    - aggiudicare i contratti standard di approvvigionamento di capacità secondo il merito economico dei premi offerti dai partecipanti sul mercato della capacità;
    - applicare un limite minimo e un limite massimo ai premi riconosciuti alla capacità esistente e approvvigionare tutta la capacità esistente offerta al limite minimo;
    - gestire il sistema di garanzie che i partecipanti al mercato della capacità devono rilasciare per siglare i contratti standard di approvvigionamento di capacità;
    - ripartire i costi di approvvigionamento della capacità sugli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione del rispettivo contributo zonale al picco di carico del sistema elettrico;
  - b) Terna sarebbe assoggettata a elevati standard di trasparenza e a un sistema di premi e penali in funzione delle differenze tra le stime e i consuntivi del fabbisogno di potenza al picco di carico;
  - c) ogni contratto standard di approvvigionamento di capacità prevederebbe un prezzo di riferimento commisurato al prezzo di valorizzazione dell'elettricità

venduta sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento e un prezzo di esercizio commisurato al costo variabile standard di un nuovo impianto di generazione contraddistinto dai più bassi costi fissi tra quelli degli impianti che comporrebbero un parco di generazione ottimo in grado di soddisfare la domanda al minimo costo (di seguito: impianto di punta);

- d) ogni contratto standard di approvvigionamento di capacità prevederebbe i seguenti diritti e obblighi per il sottoscrittore:
- l'obbligo a offrire sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) la capacità oggetto del contratto (di seguito: capacità impegnata) e a offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) la parte di capacità impegnata non accettata sul MGP;
  - l'obbligo a versare a Terna le eventuali differenze positive fra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio previsti dal contratto per ciascun MW di capacità impegnata, con l'esclusione della potenza utilizzata per il servizio di riserva secondaria;
  - la facoltà di ottemperare all'obbligo di offerta su MGP anche auto-programmando la capacità impegnata in esecuzione di contratti bilaterali;
  - il diritto all'esonero dagli obblighi di cui sopra nei periodi di manutenzione programmata della capacità impegnata designati da Terna;
  - il diritto a ricevere da Terna il premio fissato in esito all'asta di approvvigionamento di capacità in cui è stato aggiudicato il contratto;
- in sede di consultazione dei DCO nn. 27/08, 10/09, 09/10 e 38/10, si è registrato un buon livello di consenso sulle proposte di:
    - a) assegnare a Terna la definizione e il perseguimento dell'obiettivo di adeguatezza;
    - b) affidare a Terna l'organizzazione del mercato della capacità per la negoziazione di contratti standard di approvvigionamento di capacità;
    - c) prevedere che Terna negozi uno o più contratti standard di approvvigionamento di capacità stipulabili con un anticipo di almeno quattro anni rispetto al periodo di consegna e aventi periodo di consegna pluriennale e luogo di consegna zonale;
    - d) prevedere che Terna applichi un limite minimo e un limite massimo ai premi riconosciuti alla capacità esistente e approvvigioni tutta la capacità esistente offerta al limite minimo;
    - e) affidare a Terna la gestione centralizzata del sistema di garanzie per la partecipazione al mercato della capacità;
    - f) imporre a Terna elevati standard di trasparenza e un sistema di premi e penali in funzione delle differenze tra le stime e i consuntivi relativi al fabbisogno di potenza al picco di carico;
  - in sede di consultazione dei DCO nn. 27/08, 10/09, 09/10 e 38/10, gli operatori hanno evidenziato le seguenti criticità:
    - a) la maggioranza degli operatori teme che il sistema di remunerazione della potenza proposto dall'Autorità possa avere un effetto distorsivo sulla pianificazione di nuovi investimenti a causa dell'eccessiva discrezionalità di

Terna nella definizione degli obiettivi di adeguatezza locali e del rischio che Terna sopperisca alle inefficienze della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), sovradimensionando gli obiettivi di adeguatezza locali invece di sviluppare la RTN;

- b) alcuni operatori lamentano l'assenza di un coordinamento fra i processi di definizione degli obiettivi di adeguatezza locali, di approvazione del PdS e di approvazione della suddivisione della RTN in zone;
- c) la principale associazione di categoria dei produttori di energia elettrica sostiene che sistemi di remunerazione della potenza simili a quello proposto dall'Autorità sono stati introdotti solo recentemente in altri paesi e non si avrebbe evidenza empirica di benefici in termini di adeguatezza per il sistema elettrico nazionale;
- d) molti operatori temono che il sistema di remunerazione della potenza proposto dall'Autorità possa avere un effetto distorsivo sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento poiché la stipula di opzioni su capacità produttiva reale costituirebbe un intervento quasi amministrativo sui prezzi nei suddetti mercati;
- e) numerosi operatori sostengono che la principale criticità da affrontare attualmente e in prospettiva non sia tanto quella del dimensionamento complessivo del parco elettrico nazionale quanto quella della composizione del parco stesso in termini di tecnologie e dei servizi che tali differenti tecnologie possono offrire a Terna; sotto questo profilo, i medesimi operatori temono che il sistema di remunerazione della potenza proposto dall'Autorità non sia idoneo a colmare la carenza di tecnologie di generazione di punta - e di servizi di regolazione di frequenza e potenza - che affligge il parco elettrico nazionale e che dovrebbe aggravarsi in futuro con l'enorme sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili;
- in relazione alla criticità emerse in sede di consultazione si osserva che:
  - a) le criticità evidenziate alla lettera a) di cui al precedente alinea, pur essendo effettive, sono mitigabili in misura significativa imponendo a Terna elevati standard di trasparenza sugli obiettivi di adeguatezza locali e sui modelli di RTN assunti a riferimento nel mercato della capacità, adottando un sistema di premi e penali per Terna in funzione delle differenze tra le stime e i consuntivi dei fabbisogni di potenza e monitorando le sue interazioni con gli altri sistemi di incentivi su Terna;
  - b) il coordinamento fra i processi di definizione degli obiettivi di adeguatezza locali e di approvazione del PdS auspicato dagli operatori alla lettera b) di cui al precedente alinea è essenziale al fine di minimizzare i costi dei consumatori ma non annullerebbe il rischio derivante dalla mancata realizzazione dei potenziamenti della RTN previsti dal PdS approvato; tale rischio potrebbe invece essere più efficientemente ed efficacemente gestito imponendo a Terna l'emissione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone su orizzonti temporali coerenti con il periodo di consegna dei contratti standard di approvvigionamento di capacità;
  - c) la ricognizione - effettuata dal DCO n. 38/10 - dei sistemi di remunerazione della potenza adottati all'estero mostra, diversamente da quanto rilevato dagli operatori alla lettera c) di cui al precedente alinea, che: i sistemi di

remunerazione della capacità del PJM e dell'ISO-NE sono attivi, rispettivamente, da sette anni e cinque anni e sono oggetto di valutazioni annuali che ne testimoniano l'efficacia;

d) l'osservazione formulata alla lettera d) di cui al precedente alinea esprime un timore non fondato in quanto:

- l'interesse pubblico perseguito dall'Autorità in ossequio al dettato legislativo è di evitare distorsioni nel funzionamento dei mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento causate dall'introduzione di un sistema di remunerazione della potenza concepito in maniera avulsa da questi mercati; il sistema di remunerazione della potenza proposto dall'Autorità è stato quindi concepito in maniera tale da assicurare la coerenza fra il funzionamento dei mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento e il funzionamento del mercato della capacità, anche con riferimento a future evoluzioni dei mercati a pronti;
- la partecipazione al mercato della capacità è comunque volontaria;
- l'aggiudicazione di un contratto standard di approvvigionamento di capacità, prevede la corresponsione all'operatore di un ricavo certo rappresentato dal premio a fronte della restituzione a Terna di un ricavo incerto rappresentato dall'eventuale differenziale positivo fra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

e) l'osservazione di cui alla precedente lettera e) non è condivisibile in quanto:

- qualora la composizione del parco fosse sub-ottimale per l'eccessivo dimensionamento relativo di tecnologie di generazione di base e di spalla rispetto a tecnologie di generazione di punta, queste ultime sarebbero comunque avvantaggiate anche in caso di negoziazione di contratti standard di approvvigionamento di capacità con prezzo di esercizio commisurato al costo variabile standard della tecnologia di generazione di punta; laddove infatti gli impianti di base o di spalla fossero offerti nel mercato della capacità per premi pari ai costi fissi degli impianti di punta, i primi si esporrebbero al rischio di non coprire i costi fissi a causa delle insufficienti rendite inframarginali attese sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento; ciò in quanto in assenza di esercizio di potere di mercato e in presenza di un eccesso relativo di impianti di base o di spalla, questi risulterebbero inframarginali sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento per un numero di ore/anno insufficiente a remunerare integralmente i propri costi fissi;
- il prezzo di riferimento dei contratti standard di approvvigionamento di capacità escluderebbe comunque la remunerazione percepita nel MSD per l'erogazione del servizio di riserva secondaria.

**Considerato, infine, che:**

- la capacità produttiva di un sistema elettrico è adeguata quando la disponibilità attesa di capacità di generazione di energia elettrica è tale da soddisfare strutturalmente i consumi attesi di energia elettrica più i margini di riserva di



potenza necessari a rispettare prefissati livelli di sicurezza e di qualità del servizio;

- Terna è il soggetto più adatto alla definizione dell'obiettivo di adeguatezza in quanto in possesso di una visione integrata e unitaria dei dati e delle informazioni in tema di stato ed evoluzione dei consumi, della capacità produttiva e della RTN;
- l'obiettivo di adeguatezza non dovrebbe essere definito in maniera rigida ma costruito in maniera tale da permettere al sistema di remunerazione della potenza di ricercare il livello ottimale di adeguatezza; se l'obiettivo di adeguatezza fosse espresso tramite una curva di domanda di capacità i cui prezzi riflettessero il valore marginale sociale della capacità addizionale, il mercato della capacità potrebbe rivelare il fabbisogno di capacità efficiente ovvero socialmente ottimale;
- un sistema di remunerazione della potenza correttamente concepito sotto il profilo tecnico-economico dovrebbe:
  - a) assicurare un efficiente ed efficace coordinamento delle scelte di investimento in capacità produttiva nel lungo termine e una reale concorrenzialità fra capacità produttiva esistente e capacità produttiva di nuova realizzazione, ossia capacità in fase di progettazione o costruzione, (di seguito: capacità produttiva nuova);
  - b) mitigare il rischio associato all'investimento in capacità produttiva ma evitare qualsiasi forma di doppia remunerazione della stessa capacità produttiva;
  - c) non alterare gli esiti concorrenziali dei mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento;
  - d) assicurare una transizione graduale dal vigente regime transitorio di remunerazione della capacità produttiva al nuovo;
  - e) minimizzare i costi complessivi, al netto dei benefici complessivi, per i consumatori finali anche favorendo prezzi più concorrenziali sui mercati a pronti dell'energia elettrica;
  - f) assicurare un'equa ripartizione dei costi netti fra i consumatori finali;
  - g) minimizzare il rischio di potenziali comportamenti di Terna non allineati agli interessi del sistema.

### **Ritenuto opportuno:**

- per conseguire le finalità di cui ai considerati finali:
  - a) assegnare a Terna la definizione e il perseguimento dell'obiettivo di adeguatezza;
  - b) identificare il corretto livello di adeguatezza esprimendo l'obiettivo di adeguatezza per mezzo di una curva di domanda di capacità per ciascun anno e ciascuna area identificata da Terna;
  - c) perseguire l'obiettivo di adeguatezza organizzando procedure concorsuali per la negoziazione di contratti standard di approvvigionamento di capacità a cui possa partecipare sia capacità produttiva esistente che capacità produttiva nuova;
  - d) a legislazione vigente, consentire la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea alla capacità produttiva esistente non

- assoggettata a provvedimenti di dismissione o alla capacità nuova oggetto delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- e) assicurare un'efficiente ed efficace coordinamento delle scelte di investimento e una reale concorrenzialità fra capacità produttiva esistente e capacità produttiva nuova negoziando contratti standard di approvvigionamento di capacità stipulabili con un anticipo di almeno quattro anni rispetto all'inizio del periodo di consegna;
  - f) mitigare il rischio associato all'investimento in capacità produttiva ma evitare qualsiasi forma di doppia remunerazione della stessa capacità produttiva:
    - inibendo la partecipazione alle procedure concorsuali alla capacità produttiva che beneficia di regimi di incentivazione diretta o indiretta agli investimenti;
    - negoziando contratti standard di approvvigionamento di capacità che prevedano per ogni MW di capacità impegnata: la corresponsione di un premio certo a fronte della restituzione dell'incerto differenziale positivo fra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio identificati dal contratto; un periodo di consegna pluriennale sufficientemente esteso da facilitare il finanziamento dell'investimento;
    - riducendo la volatilità del premio tramite l'applicazione di un limite minimo e un limite massimo al premio riconosciuto alla capacità produttiva esistente e l'approvvigionamento di tutta la capacità produttiva esistente offerta al limite minimo;
  - g) minimizzare i costi netti per il consumatore finale, aggiudicando i contratti standard di approvvigionamento di capacità in ordine di merito economico sulla base dei premi offerti dai partecipanti alle procedure concorsuali tenendo conto dell'effetto che l'approvvigionamento di un MW addizionale di capacità produttiva avrebbe sia sui costi complessivi che sui benefici complessivi dei consumatori finali;
  - h) salvo in caso di un evidente fallimento o imperfezione del mercato elettrico o di un esplicito indirizzo del decisore politico, non interferire con le scelte di tecnologia e fonte di generazione effettuate dagli investitori e, in particolare, non penalizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, commisurando il prezzo di esercizio di tutti i contratti standard di approvvigionamento di capacità al costo variabile della tecnologia di generazione di punta: in un contesto di mercato concorrenziale, infatti, prezzi di valorizzazione dell'elettricità ceduta sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento superiori a tale costo variabile segnalerebbero una scarsità assoluta di capacità produttiva disponibile a prescindere dalla composizione del parco elettrico nazionale in termini di tecnologie e fonti;
  - i) non penalizzare lo sviluppo delle tecnologie idonee a soddisfare il crescente fabbisogno di servizi di regolazione di frequenza e potenza commisurando il prezzo di riferimento ai prezzi di valorizzazione dell'elettricità venduta sui mercati a pronti dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento ma escludendo esplicitamente i prezzi percepiti per l'erogazione di riserva primaria, di riserva secondaria e di altri servizi: ciò in ragione del fatto che

questi ultimi siano erogati a causa delle specifiche prestazioni dinamiche dell'impianto;

- j) assicurare un'equa ripartizione degli oneri fra i consumatori finali, ripartendo i costi di approvvigionamento della capacità sugli utenti del dispacciamento in prelievo per una quota maggioritaria in funzione del rispettivo contributo al carico del sistema nelle ore incluse nel picco di carico del sistema e per una quota minoritaria in funzione del rispettivo contributo al carico del sistema nelle ore escluse dal picco di carico del sistema: ciò in ragione della differente probabilità che si verifichino situazioni di inadeguatezza del sistema nei due differenti raggruppamenti di ore;
- k) evitare potenziali comportamenti di Terna non allineati all'interesse del sistema, assoggettandola a elevati standard di trasparenza e a un sistema di premi e penali in funzione delle differenze tra le stime e i consuntivi del fabbisogno di potenza al picco di carico;
- l) avviare il nuovo sistema di remunerazione della potenza nell'attuale fase di sovradimensionamento della capacità produttiva per assicurare una transizione graduale dal vigente meccanismo transitorio di remunerazione della potenza al nuovo sistema;
- m) predisporre un sistema che si adatti alle condizioni di contesto degli scenari prospettici, ivi compreso quello di eccesso di capacità produttiva;
- disciplinare con successivo provvedimento l'emissione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto aventi periodi di consegna e orizzonti di pianificazione coerenti con quelli dei contratti standard di approvvigionamento della capacità;
- disciplinare con successivo provvedimento un sistema di premi e penali per Terna in funzione delle differenze tra le stime e i consuntivi del fabbisogno di potenza al picco di carico;
- segnalare al Ministro dello sviluppo economico l'esigenza che il sistema di remunerazione della potenza di cui al presente procedimento sia coordinato con:
  - le procedure autorizzative per la costruzione della capacità produttiva nuova, avvalendosi degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 93/11 in materia di infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale e dell'autorizzazione unica istituita dalla legge n. 55/02;
  - le procedure autorizzative per la dismissione di capacità produttiva esistente, avvalendosi degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 93/11 in materia di sicurezza degli approvvigionamenti;
  - le modalità di completamento della riforma del mercato elettrico di cui alla legge n. 2/09, in particolare delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10, lettera a);
- continuare a disciplinare la remunerazione della capacità produttiva ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03 sino al primo anno di consegna dei contratti standard di approvvigionamento di capacità

## **DELIBERA**

### **PARTE I : DEFINIZIONI, FINALITÀ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO**

#### ***Articolo 1***

##### ***Oggetto***

- 1.1 Oggetti del presente provvedimento sono i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della potenza, in particolare:
- a) le procedure di approvvigionamento da parte di Terna della disponibilità di capacità produttiva;
  - b) la metodologia di calcolo della remunerazione della capacità impegnata ed effettivamente resa disponibile dai soggetti beneficiari in esito alle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
  - c) la metodologia di calcolo delle garanzie che i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare a Terna per partecipare alle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a).

#### ***Articolo 2***

##### ***Finalità***

- 2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue le finalità di:
- a) assicurare l'adeguatezza della capacità produttiva, ossia di una disponibilità attesa di capacità di generazione di energia elettrica tale da soddisfare strutturalmente i consumi attesi di energia elettrica più i margini di riserva di potenza necessari a rispettare prefissati livelli di sicurezza e di qualità del servizio;
  - b) promuovere uno sviluppo coordinato della capacità produttiva del parco elettrico nazionale e della capacità di trasmissione della rete rilevante;
  - c) introdurre un nuovo segmento di mercato riformando l'attuale architettura del mercato elettrico.
- 2.2 L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 2.1 nel rispetto dei seguenti principi:
- a) configurare modalità di approvvigionamento della disponibilità di capacità produttiva concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, non distorsive per il mercato e orientate a minimizzare gli oneri per i consumatori;
  - b) commisurare l'approvvigionamento e la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva agli obiettivi di adeguatezza fissati da Terna;
  - c) subordinare l'approvvigionamento e la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva al rilascio a Terna di idonee garanzie da parte dei soggetti beneficiari.

### *Articolo 3* *Definizioni*

3.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 111/06, all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 124/10, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Capacità impegnata:** è la capacità produttiva oggetto di un contratto standard di approvvigionamento di capacità;
- **Capacità produttiva nuova:** è la capacità produttiva in fase di progettazione o realizzazione, ivi inclusa la capacità produttiva esistente in fase di ripotenziamento o riconversione ma esclusivamente per la quota di potenza addizionale rispetto alla potenza massima che caratterizza la capacità produttiva preesistente;
- **CDP:** è la capacità produttiva disponibile e utilizzabile in probabilità al picco di carico;
- **Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto:** è il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 111/06;
- **Curva cronologica dei fabbisogni di potenza:** è, con riferimento a un certo anno e una certa area, la curva cronologica dei fabbisogni orari di potenza nettati della CDP oraria della capacità produttiva non qualificabile alle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento;
- **Curva di durata dei fabbisogni di potenza:** è, con riferimento a un certo anno e una certa area, la curva dei fabbisogni orari di potenza nettati della CDP oraria della capacità produttiva non qualificabile alle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento ordinati in ordine decrescente;
- **Fattore di carico del sistema:** è, con riferimento a una specifica ora, il minimo fra:
  - 1 (uno) e
  - il rapporto fra
    - il prelievo di energia elettrica nel sistema incrementato dell'ammontare di capacità in manutenzione, al netto dell'immissione di energia elettrica da capacità non impegnata, e
    - il prelievo medio di energia elettrica nel sistema atteso al picco di carico del sistema, al netto dell'immissione media di energia elettrica da capacità non impegnata attesa al picco di carico del sistema;
- **Funzione di probabilità condizionata di perdita del carico:** è la funzione che descrive la probabilità che il sistema non sia in grado soddisfare il carico in sicurezza (e si rendano quindi necessarie disalimentazioni di clienti finali non interrompibili) per ogni livello di CDP, data la curva cronologica del fabbisogno di potenza;
- **Macrozona di bilanciamento:** è la macrozona di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06;
- **Obbligazione di capacità dell'utente di dispacciamento in prelievo:** è il rapporto fra il prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo dell'utente del dispacciamento in prelievo in un prefissato

raggruppamento di ore e il prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo del sistema elettrico nel medesimo raggruppamento;

- **Orizzonte di pianificazione:** è il lasso temporale che intercorre fra la sottoscrizione di un contratto standard di approvvigionamento di capacità e l'inizio del periodo di consegna del medesimo contratto;
- **Periodo di consegna:** è il lasso temporale in cui la capacità impegnata deve essere resa disponibile a Terna;
- **Picco di carico:** è un prefissato e ristretto numero di ore dell'anno ove è maggiore la probabilità di inadeguatezza del sistema definito da Terna con riferimento al sistema o a ciascuna area di cui all'Articolo 11 del presente provvedimento;
- **PUN:** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;
- **Zona di consegna:** è la zona definita da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06 in cui è localizzata la capacità impegnata.

## **PARTE II : CRITERI E CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI CAPACITA' PRODUTTIVA**

### **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 4**

##### *Proposta di Terna e verifica di conformità da parte dell'Autorità*

- 4.1 Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna elabora e trasmette all'Autorità uno schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza conforme ai criteri e alle condizioni del presente provvedimento e corredato di una relazione tecnica che ne supporti le scelte tecniche effettuate.
- 4.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.1, l'Autorità ne verifica la conformità richiamata al medesimo comma, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine.
- 4.3 Entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 4.2, Terna pone in consultazione lo schema positivamente verificato dall'Autorità, corredato di una relazione tecnica che ne supporti le scelte tecniche effettuate.
- 4.4 Entro 20 (venti) giorni dalla chiusura della consultazione di cui al comma 4.3, Terna ne trasmette gli esiti all'Autorità corredati da una relazione tecnica che illustri gli orientamenti di Terna circa l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate dagli operatori. Entro il medesimo termine, Terna trasmette all'Autorità lo schema di cui al comma 4.3 modificato e integrato in base alle osservazioni che Terna ritiene opportuno accogliere.

- 4.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.4, l'Autorità ne verifica la conformità ai criteri e alle condizioni del presente provvedimento, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine.
- 4.6 Entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 4.5, Terna trasmette al Ministero dello sviluppo economico la proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza secondo lo schema positivamente verificato dall'Autorità.

## **TITOLO 2: PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA**

### **Articolo 5**

#### *Definizione degli obiettivi di adeguatezza di capacità*

- 5.1 Ogni anno, almeno 60 giorni prima dell'esecuzione delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna definisce e pubblica l'obiettivo di adeguatezza della capacità produttiva a livello nazionale e locale per ciascuno dei successivi 10 (dieci) anni.
- 5.2 L'obiettivo di cui al comma 5.1 è espresso attraverso una curva di domanda di capacità per ciascun anno e per ciascuna area di rete rilevante definita da Terna in conformità ai criteri di cui all'Articolo 11. Ciascuna curva di domanda di capacità esprime il valore unitario della CDP, espresso in €/MW/anno, in funzione del livello di CDP, espresso in MW/anno.
- 5.3 Terna costruisce ciascuna curva di cui al comma 5.2 in maniera tale che, per ogni livello di CDP, il valore unitario della CDP ne rifletta il beneficio netto marginale per i consumatori. Terna identifica il beneficio netto marginale per i consumatori massimizzando, rispetto al livello di CDP, il valore di una funzione obiettivo che descrive i costi e i benefici per i consumatori in corrispondenza di ogni livello di CDP approvvigionato ai sensi del presente provvedimento originati direttamente e indirettamente dalla stipula dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6. La funzione obiettivo è definita da Terna considerando le relazioni di dipendenza dei costi e dei benefici per i consumatori rispetto, in particolare, ai seguenti parametri e variabili:
- a) il livello di CDP;
  - b) il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione n. 111/06;
  - c) il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9;
  - d) la curva cronologica dei fabbisogni di potenza nell'anno considerato per ciascuna area di cui al comma 5.2;
  - e) la curva di durata dei fabbisogni di potenza nell'anno considerato per ciascuna area di cui al comma 5.2 costruita a partire da la curva di cui alla lettera d);
  - f) la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico data la curva di durata dei fabbisogni di potenza di cui alla lettera e);

- g) il premio di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f).
- 5.4 Ai fini della costruzione delle curve di cui al comma 5.2, Terna stima:
- a) le curve cronologiche e le curve di durata dei fabbisogni di potenza per ciascuno degli anni di cui al comma 5.1 e ciascuna area di cui al comma 5.2;
  - b) i limiti di transito fra ciascuna area di cui al comma 5.2 per ciascuno degli anni di cui al comma 5.1;
  - c) la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico.
- 5.5 Tramite apposite simulazioni, Terna costruisce ciascuna curva di cui al comma 5.2.
- 5.6 Almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di cui al comma 5.1, Terna elabora e trasmette all'Autorità uno studio che illustri le simulazioni di cui al comma 5.5 e i loro esiti.
- 5.7 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello studio di cui al comma 5.6, l'Autorità ne verifica la conformità ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine. Spirati inutilmente i termini di cui al presente comma, lo studio si intende positivamente verificato.

## **Articolo 6**

### *Contratti standard di approvvigionamento di capacità*

- 6.1 Terna persegue gli obiettivi di adeguatezza di cui all'Articolo 5 tramite la stipula di contratti standard di approvvigionamento di capacità con controparti selezionate secondo le procedure concorsuali di cui all'Articolo 10.
- 6.2 Terna predispone uno o più contratti standard di approvvigionamento di capacità aventi a oggetto l'impegno a rendere disponibile a Terna capacità produttiva alle condizioni di cui all'Articolo 7 e conformi ai seguenti requisiti minimi:
- a) l'orizzonte di pianificazione è non inferiore a quattro anni;
  - b) il periodo di consegna è non inferiore a tre anni;
  - c) il luogo di consegna è lo specifico nodo in cui è localizzata ciascuna unità di cui all'Articolo 10, comma 10.13.
- 6.3 Nell'ambito della consultazione di cui all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può ridefinire la lunghezza dell'orizzonte di pianificazione di cui al comma 6.2, lettera a), in funzione dei tempi di costruzione degli impianti rilevanti, come rilevati da Terna, negli ultimi 10 anni.
- 6.4 Nell'ambito della consultazione di cui all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può derogare al criterio di cui al comma 6.2, lettera b), prevedendo un periodo di consegna annuale ma riconoscendo ai partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 la facoltà di trasformarlo in un periodo di consegna pluriennale, scelto fra un menù di periodi pluriennali non inferiori a tre anni predisposto da Terna, a fronte di una riduzione percentuale del premio di cui



all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f), proporzionale alla lunghezza del periodo prescelto.

- 6.5 Nell'ambito della consultazione di cui all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può ottemperare al criterio di cui al comma 6.2, lettera c), prevedendo una procedura trasparente che identifichi progressivamente il nodo di consegna, entro l'orizzonte di pianificazione di cui al comma 6.2, lettera a), e all'interno dell'area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11 rispetto alla quale la capacità produttiva è stata accettata nelle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10.

### **Articolo 7**

#### *Diritti e obblighi dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità*

- 7.1 Tutti i contratti standard di approvvigionamento di capacità prevedono i seguenti diritti e obblighi per i sottoscrittori:
- a) per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo a offrire sul MGP la capacità impegnata nonché l'obbligo a offrire sul MSD, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 7.2, la parte di capacità impegnata non accettata sul MGP;
  - b) per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo a versare a Terna un corrispettivo variabile pari all'eventuale differenza positiva - espressa in €/MWh - fra il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 8 e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9. Tale corrispettivo si applica alla maggiore fra:
    - i) la capacità impegnata per quell'ora moltiplicata per il fattore di carico del sistema nella stessa ora;
    - ii) la capacità impegnata per quell'ora accettata su MGP e su MSD in ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera a);
  - c) la facoltà di ottemperare, parzialmente o totalmente, all'obbligo di offerta sul MGP di cui alla lettera a) tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate;
  - d) l'esonero dall'obbligo di cui alla lettera b) per la parte di capacità impegnata per cui si è ottemperato all'obbligo di cui alla lettera a) esercitando la facoltà di cui alla lettera c);
  - e) l'esonero dagli obblighi di cui alle lettere a) e b) nei periodi di manutenzione programmata della capacità impegnata designati da Terna nel rispetto dei criteri di cui al comma 7.3;
  - f) il diritto a ricevere da Terna, nel periodo di consegna, il premio - espresso in €/MW/anno - risultante dall'esito della procedura concorsuale di cui all'Articolo 10 in cui il contratto è stato aggiudicato;
  - g) per ogni ora del periodo di consegna in cui il sistema elettrico, anche con riferimento al luogo di consegna, è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione n. 111/06, l'obbligo di

versare a Terna un corrispettivo a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all'articolo 39ter della deliberazione n. 111/06 percepito sulla capacità impegnata.

- 7.2 Terna fissa opportuni valori limiti dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione corrispondenti alla capacità impegnata, volti ad assicurarne l'effettiva fruibilità nel periodo di consegna. La capacità impegnata offerta sul MSD in violazione di tali vincoli non viene considerata ai fini della verifica dell'obbligo di cui al comma 7.1, lettera a).
- 7.3 Terna stabilisce le procedure di designazione delle manutenzioni programmate della capacità impegnata in maniera tale da assicurare che:
- a) la capacità impegnata sia in esercizio nelle ore in cui è più alto il rischio di inadeguatezza della capacità produttiva;
  - b) le ore di manutenzione programmata non eccedano i livelli standard efficienti, su base annuale e pluriennale, identificati da Terna per ciascun sottotipo di tecnologia di unità elencato dal sistema GAUDÌ in base all'analisi delle prestazioni delle unità di produzione iscritte nel sistema GAUDÌ e alle informazioni reperibili presso ulteriori fonti di informazione affidabili.
- 7.4 Terna:
- a) rateizza il premio di cui al comma 7.1, lettera f);
  - b) fissa lo stesso periodo di liquidazione e fatturazione per:
    - i) il corrispettivo variabile di cui al comma 7.1, lettera b);
    - ii) la rata del premio di cui al comma 7.1, lettera f);
    - iii) il corrispettivo di cui all'articolo 39ter della deliberazione n. 111/06;
    - iv) il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera g).
  - c) liquida e fattura la differenza fra la rata del premio di cui al comma 7.1, lettera f), e il corrispettivo variabile di cui al comma 7.1, lettera b).
  - d) liquida e fattura la differenza fra il corrispettivo di cui all'Articolo 39ter della deliberazione n. 111/06 e il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera g).

### **Articolo 8**

#### *Prezzo di riferimento*

- 8.1 Ciascun contratto standard di approvvigionamento di capacità prevede un prezzo di riferimento pari a:
- a) per la parte di capacità impegnata che è stata accettata in vendita sul MGP, il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
  - b) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9;

- c) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata e accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo della corrispondente offerta in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi afferente la predetta capacità;
- d) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;
- e) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MGP e non è stata presentata in vendita sul MSD oppure che non è stata presentata in vendita né sul MGP né sul MSD:
  - i) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico non è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione n. 111/06, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;
  - ii) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione n. 111/06, il VENN di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione n. 111/06.

8.2 L'Autorità ridefinisce il prezzo di riferimento di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento in caso di revisione delle regole del Codice di Rete in materia di presentazione e accettazione delle offerte nel MSD.

### **Articolo 9**

#### *Prezzo di esercizio*

9.1 Ciascun contratto standard di approvvigionamento di capacità prevede, per ciascuna ora del suo periodo di consegna, un prezzo di esercizio pari al costo variabile standard orario della tecnologia identificata da Terna ai sensi del comma 9.3 per la procedura concorsuale di cui all'Articolo 10 con cui il medesimo contratto è stato aggiudicato.

- 9.2 Terna predispone e aggiorna una metodologia di calcolo del costo variabile standard orario di cui al comma 9.1.
- 9.3 Terna predispone e aggiorna una metodologia volta a identificare la tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo e qualificabili alle procedure concorsuali di cui di cui all'Articolo 10, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW.
- 9.4 Terna elabora uno schema della metodologia di cui al comma 9.2 nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il prezzo di esercizio deve essere determinabile dal sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità con almeno un giorno di anticipo rispetto alla chiusura del MGP;
  - b) il calcolo del costo variabile standard deve riferirsi alla tecnologia di generazione di energia elettrica di cui al comma 9.3 e basarsi sul principio del costo opportunità;
  - c) il calcolo del costo variabile standard deve basarsi sulle migliori informazioni reperibili da Terna circa la tecnologia di generazione di energia elettrica di cui al comma 9.3 e sui seguenti elementi:
    - i) i sottotipi di tecnologia di unità e di combustibili di unità elencati dal sistema GAUDÌ;
    - ii) i dati afferenti i consumi di combustibile, le emissioni di CO<sub>2</sub> e gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione comunicati dagli utenti di dispacciamento a Terna ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5, del TIMM;
    - iii) i metodi di convalida e selezione dei dati di cui alla lettera b) implementati da Terna in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), del TIMM;
    - iv) i metodi di calcolo dei costi variabili implementati da Terna in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), del TIMM e ai criteri di cui all'articolo 64 della deliberazione n. 111/06.
- 9.5 Terna elabora uno schema della metodologia di cui al comma 9.3 nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) la tecnologia di generazione di energia elettrica di cui al comma 9.3 deve essere conoscibile ai partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all'esecuzione di ciascuna delle medesime procedure;
  - b) la procedura di calcolo del costo fisso standard annuo per MW deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 65 della deliberazione n. 111/06.
- 9.6 Gli schemi di cui ai commi 9.4 e 9.5 costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

## **Articolo 10**

### *Procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità*

- 10.1 La selezione dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6 è effettuata tramite apposite procedure concorsuali organizzate periodicamente da Terna secondo il cronoprogramma di cui al comma 10.3.
- 10.2 Terna organizza una procedura concorsuale per ciascuno dei contratti standard di cui all'Articolo 6.
- 10.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, Terna pubblica un cronoprogramma per i successivi dieci anni recante:
  - a) le date in cui esperire le procedure concorsuali di cui al presente articolo;
  - b) la quota dell'obiettivo di adeguatezza di ciascun anno da approvvigionare tramite ciascuna delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.
- 10.4 Qualora un medesimo anno sia incluso nei periodi di consegna pluriennali di contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati da differenti orizzonti di pianificazione, Terna ripartisce l'obiettivo di adeguatezza del predetto anno in maniera tale da minimizzare il costo complessivo per il consumatore e con il vincolo di approvvigionare quote maggiori dell'obiettivo tramite i contratti caratterizzati dagli orizzonti di pianificazione più brevi rispetto al citato anno.
- 10.5 La partecipazione a ciascun procedura concorsuale è su base volontaria, previo rilascio a Terna di idonee garanzie secondo i criteri di cui all'Articolo 13.
- 10.6 Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, limitatamente alla CDP qualificata di cui al comma 10.7, solo i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità produttiva esistente o nuova. La prova è rappresentata:
  - a) per la capacità produttiva esistente, dal possesso di una delega rilasciata dal titolare della medesima capacità per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente articolo;
  - b) per la capacità produttiva nuova, dal possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica previsto dalla legislazione vigente.
- 10.7 La CDP qualificata a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è solo quella afferente capacità produttiva programmabile che per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità risulti:
  - a) non assoggettata ad alcun regime di incentivazione agli investimenti in conto capitale, in conto interessi o in conto energia, ossia sull'energia prodotta;
  - b) non assoggettata a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità che non prevedano, in alternativa, la facoltà di adeguamento della medesima capacità a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere.

- 10.8 Ai fini della formulazione delle offerte nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alle date elencate nel cronoprogramma di cui al comma 10.3, Terna pubblica gli schemi dei contratti standard di approvvigionamento di capacità.
- 10.9 Terna predispone e aggiorna una metodologia per il calcolo della CDP qualificata di cui può disporre un soggetto di cui al comma 10.6 in una specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11, tenendo conto - per ciascuna unità di produzione che rispetti i requisiti di cui al comma 10.7 e di cui il soggetto può disporre - de:
- a) la potenza massima erogabile dall'unità di produzione;
  - b) il tasso medio di accidentalità dell'unità di produzione negli ultimi 5 anni o, in mancanza, il tasso medio di accidentalità delle unità appartenenti al medesimo sottotipo di tecnologia elencato in GAUDI;
  - c) il limite di producibilità dell'unità di produzione e la sua prevedibilità per le ore in cui è più alto il rischio di inadeguatezza della capacità produttiva.
- 10.10 Ogni partecipante alle procedure concorsuali di cui al presente articolo ha titolo a formulare offerte di portafoglio per la CDP qualificata di cui può disporre in ogni specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11. Ciascuna offerta indica il premio minimo - espresso in €/MW/anno - per cui il partecipante è disposto a impegnare un determinato livello di CDP - espresso in MW/anno - in una specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11.
- 10.11 Per ciascuna procedura concorsuale di cui al presente articolo e ciascuna area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11:
- a) la domanda di CDP è rappresentata dalla corrispondente curva di domanda di cui all'Articolo 5, comma 5.2, opportunamente traslata per tenere conto de:
    - i) la quota dell'obiettivo di adeguatezza che Terna intende approvvigionare tramite la predetta procedura;
    - ii) la CDP della capacità produttiva programmabile che non è stata offerta nella predetta procedura concorsuale;
    - iii) l'importazione netta dalle interconnessioni con l'estero attesa nel picco di carico sulla base di valutazioni conservative;
  - b) l'offerta di CDP è rappresentata dalla curva aggregata delle offerte dei partecipanti.
- 10.12 Terna seleziona le offerte in ordine di merito economico esclusivamente in base al premio offerto, a iniziare dai valori più bassi del premio offerto sulla base dell'algoritmo di selezione di cui al comma 10.14. A parità di premio offerto, il criterio di selezione fra i differenti partecipanti deve essere non discriminatorio.
- 10.13 In esito a ciascuna procedura concorsuale di cui al presente articolo, per ciascun anno e per ciascuna area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11, ogni aggiudicatario notifica a Terna un raggruppamento di unità di produzione nella sua disponibilità tale che:
- a) ciascuna unità di produzione risponde ai requisiti di cui ai commi 10.6 e 10.7;

- b) la somma della CDP attribuibile a ciascuna unità di produzione del raggruppamento è non inferiore alla CDP accettata nella medesima area per il medesimo aggiudicatario.

Con riferimento alle unità di produzione di ogni raggruppamento notificato a Terna si applicano gli obblighi di offerta, i vincoli ai parametri tecnici di funzionamento e le procedure di designazione delle manutenzioni programmate di cui all'Articolo 7.

10.14 Terna predispone e aggiorna un algoritmo di selezione delle offerte e fissazione del premio riconosciuto alle offerte accettate che rispetti i seguenti requisiti:

- a) promuovere il processo di scoperta dei prezzi da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, anche tramite la previsione di molteplici sessioni in cui i partecipanti possano rivedere le loro stime del valore dell'investimento e rimodulare coerentemente le loro offerte in base alle informazioni estratte dalle sessioni antecedenti;
- b) offrire ai partecipanti alle procedure concorsuali di cui al presente articolo un segnale trasparente del valore economico della CDP nelle differenti macrozone o zone definite da Terna ai sensi dell'Articolo 11;
- c) massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le aree di cui all'Articolo 11 e tenendo conto dell'eventuale asincronia fra le curve cronologiche dei fabbisogni di potenza delle predette aree.
- d) riconoscere alle offerte di CDP accettate in ciascuna area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11, un premio pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario della domanda di CDP nella medesima area, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le macrozone o zone definite da Terna ai sensi dell'Articolo 11;
- e) accettare tutte le offerte di CDP afferenti capacità produttiva esistente il cui premio offerto sia non superiore al limite minimo di cui all'Articolo 12, comma 12.1;
- f) riconoscere alle offerte di CDP accettate afferenti capacità produttiva esistente un premio non superiore al limite massimo e non inferiore al limite minimo di cui all'Articolo 12, comma 12.1.

10.15 Per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo della domanda di cui al comma 10.11, lettera a), soddisfatta in ogni area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11 e il valore complessivo dell'offerta di cui al comma 10.11, lettera b), accettata in ogni area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11.

10.16 Oltre alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2, Terna organizza procedure concorsuali finalizzate ad aggiustare gli obiettivi di adeguatezza fissati ai sensi dell'Articolo 5 all'approssimarsi del periodo di consegna dei contratti standard di cui all'Articolo 6 e a permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2. Terna organizza altresì un mercato secondario volto a facilitare la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2. Al fine di assicurare la liquidità del mercato secondario, Terna deve

prevedere la suddivisione a cascata dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6 ossia la trasformazione di ciascun contratto in contratti con periodi di consegna inferiori negoziabili nel mercato secondario. Terna può, infine, organizzare procedure concorsuali complementari a quelle di cui al comma 10.2 per contratti standard di approvvigionamento di capacità con periodi di consegna proporzionalmente ridotti per conseguire gli obiettivi di adeguatezza non conseguibili tramite le procedure di cui al comma 10.2 nella fase di avvio del nuovo sistema di remunerazione della potenza.

10.17 Terna elabora uno schema della metodologia di cui al comma 10.9 e uno schema dell'algoritmo di cui al comma 10.14. Gli schemi di cui ai commi 10.9 e 10.14 costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

### **Articolo 11**

#### *Obblighi di trasparenza e vigilanza in capo a Terna*

11.1 Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'esecuzione di ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna ha l'obbligo di predisporre e pubblicare uno studio che:

a) illustri il modello di rete rilevante e la sua suddivisione in aree concepito ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale in esame, esplicitando altresì i cronoprogrammi dettagliati dei lavori e le soluzioni progettuali afferenti i potenziamenti della rete rilevante - previsti dal piano di sviluppo della rete e incorporati nel suddetto modello di rete - che ne giustificano l'ipotesi di entrata in esercizio entro l'inizio del periodo di consegna dei contratti standard di approvvigionamento di capacità da aggiudicare mediante la procedura concorsuale in esame, nonché i principali fattori che potrebbero ostacolare il verificarsi della citata ipotesi;

b) illustri le curve di domanda di capacità di cui all'Articolo 5 concepite ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale in esame, esplicitando altresì:

i) il prezzo di esercizio, le curve cronologiche e le curve di durata dei fabbisogni di potenza per ciascuna area, la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico sulla base dei quali tali curve sono state costruite nonché i limiti di transito fra le aree di cui all'Articolo 11;

ii) la quota dell'obiettivo di adeguatezza che si intende approvvigionare tramite la procedura concorsuale in esame;

iii) la CDP della capacità produttiva non qualificata alla predetta procedura concorsuale;

c) riporti una stima del costo di cui all'Articolo 9, comma 9.3.

11.2 Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'esecuzione di ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna ha l'obbligo di notificare a ciascun partecipante la CDP qualificata di cui può disporre in una specifica area definita da Terna ai sensi del presente articolo.



- 11.3 Entro 30 giorni dal termine della procedura concorsuale in esame, Terna predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità un rendiconto dettagliato degli esiti della medesima procedura. Terna pubblica altresì una versione del predetto rendiconto recante solo le parti su cui il Ministero dello sviluppo economico o l'Autorità non abbiano espressamente richiesto di mantenere provvisoriamente il riserbo al fine di non inficiare l'esercizio dei rispettivi poteri.
- 11.4 Terna monitora in modo continuativo lo stato di avanzamento dei potenziamenti della rete di cui al comma 11.1 rispetto alle ipotesi di cui al medesimo comma e ne informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità con frequenza trimestrale.
- 11.5 Terna monitora in modo continuativo lo stato di mantenimento in efficienza della capacità produttiva esistente e lo stato di avanzamento dei lavori della capacità produttiva da realizzare e ne informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità con frequenza trimestrale.
- 11.6 Terna elabora due schemi di rapporto annuale sugli elementi di cui al presente articolo, uno riservato al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità e l'altro destinato alla pubblicazione. Tali schemi di rapporto annuale costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

### ***Articolo 12***

#### *Parametri fissati dall'Autorità*

- 12.1 Sessanta giorni prima del termine di cui al comma 5.1, l'Autorità comunica a Terna il valore minimo e il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10. Il valore minimo e il valore massimo sono fissati in funzione del costo fisso standard di cui all'Articolo 9, comma 9.3. In mancanza della citata comunicazione, si intendono confermati i valori minimi e massimi dell'ultima comunicazione effettuata dall'Autorità.

### ***Articolo 13***

#### *Garanzie e sanzioni*

- 13.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie cui i partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 sono tenuti ad aderire pena l'estromissione dalle medesime procedure o l'impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del contratto standard di approvvigionamento della capacità produttiva.
- 13.2 Il sistema di garanzie di cui al comma 13.1 è basato sui seguenti criteri:
- a) rispondenza a prefissati requisiti di patrimonializzazione;
  - b) rateizzazione del pagamento del premio;
  - c) previsione di una struttura a cascata dei contratti standard di approvvigionamento di capacità;

- d) versamento di un contributo per la costituzione di un fondo di garanzia;
  - e) versamento di margini di garanzia;
  - f) applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento.
- 13.3 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera a), la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 è subordinata al rispetto di prefissati requisiti di patrimonializzazione definiti da Terna anche in funzione dell'esposizione del soggetto in termini di CDP qualificata alla procedura concorsuale in esame e di capacità impegnata in esito alle precedenti procedure concorsuali.
- 13.4 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera b), Terna deve prevedere che il pagamento del premio annuo al sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità sia rateizzato in quote infrannuali la cui frequenza non superi il mese di calendario.
- 13.5 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera c), Terna deve prevedere la suddivisione a cascata di cui all'Articolo 10, comma 10.16.
- 13.6 Con riferimento ai criteri di cui ai commi 13.2, lettere d) ed e), Terna deve:
- a) prevedere la costituzione di un fondo di garanzia alimentato dai contributi versati dai partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 prima dell'ammissione alle medesime procedure;
  - b) prevedere l'istituzione di un meccanismo di *marginazione* che permetta la regolazione frequente dei guadagni e delle perdite conseguenti a variazioni del valore del contratto standard di approvvigionamento di capacità facendo riferimento, ove possibile, a quotazioni di mercato oppure a un'apposita metodologia di valutazione del valore del contratto che surroggi il mercato.
- 13.7 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera f), Terna deve segnalare all'Autorità l'inadempimento del sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 13.8 In caso di inadempimento temporaneo o definitivo del sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità, Terna procede anzitutto e a titolo cautelativo, all'interruzione del pagamento delle rate residue del premio.
- 13.9 Nell'ipotesi di inadempimento temporaneo nel corso del periodo di consegna, Terna procede quindi a utilizzare i margini versati dal soggetto inadempiente per far fronte alle obbligazioni connesse alla posizione del medesimo soggetto.
- 13.10 Nell'ipotesi di inadempimento definitivo nel corso del periodo di consegna, Terna procede a:
- a) imporre in capo al soggetto inadempiente l'obbligo di restituire tutte le rate del premio già percepite dopo averle opportunamente capitalizzate;
  - b) trasferire la posizione del soggetto inadempiente in capo a Terna stessa;
  - c) assolvere alle obbligazioni derivanti dalla posizione trasferita tramite l'utilizzo, nel seguente ordine, de

- i) il residuo dei margini di garanzia versati dal soggetto inadempiente;
  - ii) il contributo versato dal soggetto inadempiente per la costituzione del fondo di garanzia;
  - iii) la parte residua del fondo di garanzia.
- d) Qualora le misure intraprese ai sensi della precedente lettera c) si rivelassero insufficienti ad assolvere alle obbligazioni derivanti dalla posizione trasferita a Terna, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che definisce le modalità di copertura delle residue obbligazioni attraverso un apposito corrispettivo.

13.11 L'inadempimento temporaneo è considerato definitivo nell'ipotesi di inadempimento di durata cumulata superiore a un livello prefissato.

### **TITOLO 3: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA FRA GLI UTENTI DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO**

#### *Articolo 14*

*Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità*

14.1 Ai fini della determinazione degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, Terna calcola i seguenti importi per il periodo di fatturazione di cui all'Articolo 7, comma 7.4:

- a) la somma dei premi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f), corrisposti da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità, presa con segno negativo;
- b) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), che sarebbero stati incassati da Terna se questi fossero stati versati anche dagli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità che si sono avvalsi della facoltà di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c), presa con segno positivo;
- c) la quota parte del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto che trae origine dagli eventuali differenziali positivi fra i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, della deliberazione 111/06 e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, presa con segno positivo.

14.2 La somma degli importi di cui al comma 14.1 è ripartita sugli utenti di dispacciamento in prelievo secondo il seguente criterio:

- a) una quota parte non inferiore al 70% in funzione dell'obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento per le ore incluse nel picco di carico del sistema e
- b) la rimanente quota parte in funzione dell'obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento per le ore non incluse nel picco di carico del sistema.

- 14.3 Ai fini della ripartizione degli oneri netti di cui al comma 14.1, l'utente del dispacciamento in prelievo paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo rappresentato dalla somma algebrica delle quote attribuibili al medesimo utente degli importi di cui al comma 14.1. Per gli utenti di dispacciamento che hanno auto-programmato energia in prelievo, tale corrispettivo include altresì una componente volta a restituire al sistema il beneficio di cui al comma 14.1, lettera b), attribuito ai medesimi utenti nonostante l'esonero previsto dall'Articolo 7, comma 7.1, lettera d).

#### **TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### ***Articolo 15*** *Disposizioni finali*

- 15.1 La presente deliberazione è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, anche ai fini della segnalazione nei termini di cui in motivazione, e a Terna.
- 15.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

21 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*